



SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGR. FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

CRISTINA GOVONI

Spett.le
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG /2011 /36730
DEL 10 FEBBRAIO 2011

Oggetto: Realizzazione impianto fotovoltaico in una discarica controllata R.S.U. e assimilabili in località Cà del Montano 2 (Comune di Ponte dell'Olio- PC)- Richiesta di chiarimenti

Con la presente si fornisce riscontro alla richiesta del 7 dicembre 2010 (PG.2010.0304706) con la quale si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti.

1) Compatibilità con le prescrizioni di cui all'art. 9 del PTPR dell'intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico sul sedime di una discarica di rifiuti urbani esauriti ubicata in area rientrante all'interno del "Sistema dei crinali e sistema collinare".

In proposito si rileva che la lettera e) del punto C della deliberazione assembleare n. 28/2010 dispone che *"fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti dimensionali e di potenza di cui alla lettera B, le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio."*

2) Adeguamento della discarica in oggetto alla disciplina del D. Lgs. n. 36/2003 in virtù della realizzazione di un impianto fotovoltaico.

La formulazione del quesito non risulta chiara.

Ed infatti nella ricostruzione della vicenda fattuale che precede il quesito, si afferma che la cessazione dei conferimenti dei rifiuti e l'avvio della gestione post-operativa della discarica in oggetto risalgono all'anno 2003 e che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 17 della D.G.R. n. 1530 del 2003, la discarica non risulta soggetta all'obbligo di presentazione del piano di adeguamento alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2003. In seguito, nella formulazione del quesito, si chiede se la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul sedime di una discarica comporti l'adeguamento della stessa alle previsioni del D. Lgs. n. 36/2003.

Non si comprende in particolare perché analizzare la questione dell'adeguamento della discarica alle previsioni del D. Lgs. n. 36/2003 laddove non sussiste, nel caso concreto posto all'esame, l'obbligo di adeguamento.

In ogni caso si prendono in esame entrambe le fattispecie.

Nel caso di discarica sottoposta alla disciplina normativa previgente al D.Lgs. 36/03, si applicherà la disciplina in merito alla gestione post-operativa e al recupero ambientale della discarica prevista dal D. Lgs. n. 22/1997.

Viale della Fiera 8 tel 051.527.6003
40127 Bologna fax 051.527.6056

Email: aggambiente@regione.emilia-romagna.it
PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Precisamente, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997 il gestore di una discarica di rifiuti è tenuto, nella fase di gestione post-operativa, a rispettare le prescrizioni poste dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio della discarica per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Invece, nel caso di discarica sottoposta alla disciplina del D. Lgs. n. 36/2003, nella fase di gestione post-operativa, il gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 13, a rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nei piani di gestione post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8 nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

Da ciò consegue che, in entrambi i casi, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite determina la necessità di valutare e verificare le potenziali interferenze del progetto di intervento con le attività di gestione post-operativa da effettuarsi, a seconda dei casi, ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 ovvero ai sensi del D.Lgs n. 36 del 2003 dal titolare della discarica.

Di queste potenziali interferenze è necessario in particolare tenere conto in sede di autorizzazione del progetto di impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 coinvolgendo, se del caso, le amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza di servizi.

Con particolare riferimento alle discariche sottoposte alla disciplina del D.Lgs n. 36 del 2003, l'autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 dovrà, tra l'altro, esprimersi sulla compatibilità dell'intervento con la destinazione d'uso prevista per l'area dal piano di ripristino ambientale.

In proposito si rileva che la costruzione di impianto fotovoltaico risulta, tra altro, compatibile con la destinazione d'uso agricola del suolo posto che il punto 15.3 delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010), riproducendo in parte il contenuto del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone *"gli impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico."*

3) Assoggettabilità dell'impianto fotovoltaico alle procedure di screening e V.I.A. previste per i progetti di modifica o estensione di impianti di smaltimento di rifiuti di cui all'Allegato III) alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006.

In proposito si rileva che ai sensi della succitata lettera e) del punto C) della deliberazione assembleare n. 28/2010, ultimo capoverso, la costruzione di un impianto fotovoltaico in area a servizio di una discarica *"non costituisce attività di esercizio della discarica"*.

Da ciò consegue, con riferimento ai presupposti di applicazione delle procedure di verifica (screening), che non si applicheranno le disposizioni per le discariche ma quelle relative agli *"impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda"* nella cui definizione rientrano gli impianti fotovoltaici.

Tali impianti sono sottoposti alla procedura di verifica (screening) qualora abbiano una potenza nominale complessiva superiore ad 1 MW (lett. c), Allegato IV) alla Parte seconda del D. Lgs. N. 152/2006).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

FK

La Responsabile del Servizio
(Avv. Cristina Govoni)

